

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 23 settembre 2019, n. 38945 - Lapalorcia, pres.; Reynaud, est.; Barberini, P.M. (diff.) - C.E. ed a., ric. (*Conferma App. Firenze 21 settembre 2018*)

Bellezze naturali - Parco regionale protetto - Protezione della fauna selvatica - Divieto di svolgimento di attività che possano compromettere la tutela delle aree protette.

I divieti di effettuazione di attività che possano compromettere la salvaguardia delle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991, art. 11 si applicano anche con riferimento ai parchi naturali regionali e possono essere derogati solo per effetto dei relativi regolamenti, la cui adozione spetta agli Enti parco (confermata, nella specie, la sentenza di condanna per i gestori di un locale situato in un parco regionale che avevano organizzato in un'area esterna del locale pubblico da essi gestito una serata di festa senza la prescritta autorizzazione, diffondendo musica ad alto volume nonché forti luci colorate. Il giudizio dei giudici del merito si basava proprio sul contenuto del Regolamento del parco regionale ove si trovava il locale gestito dai ricorrenti, il quale vietava emissioni sonore che potessero arrecare disturbo anche alla fauna selvatica).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 settembre 2008, n. 35393, Pregolato, rv. 240.786.

*

Cass. Sez. III 13 settembre 2019, n. 38021 - Sarno, pres.; Reynaud, est.; Canevelli, P.M. (diff.) - V.V. ed a., ric. (*Annulla con rinvio App. L'Aquila 30 aprile 2018*)

Sanità pubblica - Combustione illecita di rifiuti - Delitto - Limiti.

Il delitto di combustione illecita di rifiuti punisce l'abbruciamento solo di rifiuti abbandonati oppure depositati in modo incontrollato, non estendendosi a quelli oggetto di forme di gestione autorizzata o lecita in virtù del principio di tassatività (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 17 novembre 2017, n. 52610, Sancilles, rv. 271.359.

*

Cass. Sez. III 30 agosto 2019, n. 36706 - Di Nicola, pres.; Noviello, est.; Di Nardo, P.M. (diff.) - Ru. Pi., ric. (*Annulla in parte senza rinvio Trib. Teramo 17 gennaio 2019*)

Animali - Mammiferi selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (cinghiali) - Detenzione - Divieto.

Il divieto di detenzione di animali che costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumità (nella specie, cinghiali) prescinde da ogni valutazione sulla loro concreta nocività e sulle specifiche modalità della loro custodia (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 15 luglio 2005, n. 26127, Allegri, rv. 231.999, in *Riv. pen.*, 2006, 7-8, 836.

*

Cass. Sez. III 29 agosto 2019, n. 36640 - Ramacci, pres.; Macrì, est.; Molino, P.M. (diff.) - Z.Y., ric. (*Dichiara inammissibile App. Milano 4 marzo 2019*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti surgelati non indicati specificamente sul menù di un ristorante e prodotti destinati a sostituire in modo occulto quelli proposti ai clienti.

È la sanzione penale che intende reprimere la frode in commercio e quindi assicurare la tutela dei consumatori alla corretta e non decettiva informazione sugli alimenti che vengono somministrati e sulle modalità di conservazione e somministrazione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 10 agosto 2017, n. 39082, Acampora, rv. 270.836.

*

Cass. Sez. III 29 agosto 2019, n. 36626 - Lapalorcia, pres.; Ramacci, est.; P.M. (conf.) - P.M., ric. (*Conferma App. Milano 16 novembre 2018*)

Acque - Scarico di acque reflue industriali oltre il limite consentito - Applicazione delle garanzie difensive - Congruità del termine intercorrente tra l'avviso delle analisi e il loro inizio.

L'avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo di esecuzione delle analisi su campioni prelevati nel corso di attività ispettive o di vigilanza non prescrive la notifica e non prevede particolari modalità, essendo utilizzabile qualunque strumento idoneo a comunicare le informazioni necessarie, anche oralmente, ciò in quanto l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p., che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 1° aprile 2003, n. 15170, Piropan, rv. 224.456, in *Riv. pen.*, 2004, 82; in *Ragusan*, 2004, 239-240, 274; in *Riv. pol.*, 2004, 303.

*

Cass. Sez. III 26 agosto 2019, n. 36405 - Di Nicola, pres.; Andronio, est.; Filippi, P.M. (conf.) - P.M. in proc. A. (*Conferma Trib. Asti 4 ottobre 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Pagamento delle sanzioni amministrative con conseguente estinzione del reato.

La procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale prevista dagli artt. 318 bis e ss. d.lgs. n. 152/2006 è applicabile anche nel caso in cui, previo accertamento dell'assenza di danno o pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, l'autorità amministrativa di vigilanza competente non abbia impartito prescrizioni per regolarizzare la situazione di fatto che integra la contravvenzione accertata (1).

(1) In generale, in relazione alle fattispecie cosiddette a condotta esaurita, ossia in presenza di reati istantanei già perfezionatisi, nonché di già avvenuta, spontanea regolarizzazione delle pregresse violazioni da parte del trasgressore, senza attendere l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza, cfr. Cass. Sez. III 26 settembre 2011, n. 34750, Costantini, rv. 251.229.

*

Cass. Sez. III 26 agosto 2019, n. 36400 - Lapalorcia, pres.; Reynaud, est.; Barberini, P.M. (diff.) - Martino, ric. (*Annula in parte con rinvio Trib. Grosseto 8 giugno 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in materia di gestione di rifiuti - Verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in discarica.

La verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in discarica, da effettuarsi dal gestore almeno una volta l'anno secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 3, d.m. 27 settembre 2010, disposizione richiamata nel caso di specie dall'ALA, va effettuata entro il 31 dicembre dell'anno civile di riferimento (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 10 aprile 2017 (udienza 16 giugno 2016), n. 17903, Coletti, rv. 269.626.

*

Cass. Sez. III 23 agosto 2019, n. 36367 - Izzo, pres.; Cerroni, est.; Barberini, P.M. (conf.) - Bernardi, ric. (*Annula in parte senza rinvio App. Lecce 7 maggio 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Pratica della fertirrigazione.

La fertirrigazione, quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 9 febbraio 2012, n. 5039, Di Domenico, rv. 251.973; Sez. III 12 ottobre 2015, n. 40782, Valigi, rv. 264.991.

*

Cass. Sez. III 26 luglio 2019, n. 34187 - Lapalorcia, pres.; Ramacci, est.; P.M. in proc. Mosole, ric. (*Annula con rinvio Trib. Gorizia 10 gennaio 2019*)

Ambiente - Aria - Impianto di micronizzazione per la produzione di micronizzati calcarei - Regime autorizzatorio - Esercizio dell'impianto in totale assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

L'abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 183/2017, dei commi 1 e 2 dell'art. 281, d.lgs. n. 152/2006 ha riguardato disposizioni che contemplavano limiti temporali ormai maturati e non ha determinato alcuna reviviscenza degli effetti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate e già decadute, ai sensi dell'art. 281, comma 1, in conseguenza della mancata presentazione della domanda di cui al medesimo comma 1, lett. a), b) e c) nei termini dallo stesso individuati (1).

(1) Con riferimento all'estensione del termine di adeguamento degli impianti ad anni cinque per le sole ipotesi di rinnovo delle autorizzazioni e non di autorizzazione di nuovi impianti, cfr. Cass. Sez. III 30 gennaio 2012 (udienza 19 ottobre 2011), n. 3579, Polidori, rv. 251.895, in *Ambiente e sviluppo*, 2012, 7, 675.

*

Cass. Sez. IV 23 luglio 2019, n. 33081 - Fumu, pres.; Ferranti, est.; Mignolo, P.M. (conf.) - N.M.A., ric. (*Conferma Trib. lib. Milano 24 dicembre 2018*)

Produzione, commercio e consumo - Cessione, vendita e commercializzazione a qualsiasi titolo al pubblico di prodotti derivati dalla coltivazione della *cannabis sativa* L. - Reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.p.r. n. 309/1990 - Condizioni.

Integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.p.r. n. 309/1990, le condotte di cessione, vendita e commercializzazione a qualsiasi titolo al pubblico di prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che gli stessi siano privi di efficacia drogante (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. Un. 10 luglio 2019, n. 30475, Castignani, rv. 275.956.

*

Cass. Sez. III 18 luglio 2019, n. 31640 (c.c.) - Andrezza, pres.; Scarcella, est.; Molino, P.M. (diff.) - Manna, ric. (*Conferma Trib. ries. Messina 10 settembre 2018*)

Ambiente - Aria - Opere destinate alla difesa nazionale - Reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione.

Non è la natura ex se di «opera destinata alla difesa nazionale» dell'arsenale militare a determinare in assoluto l'esenzione (come del resto è comprovato dalla stessa previsione introdotta dal d.lgs. n. 183 del 2017 che estende l'applicabilità delle norme in tema di tutela dall'inquinamento atmosferico dettate dal d.lgs. n. 152 del 2006 nel caso in cui in uno stabilimento destinato alla difesa nazionale siano ubicati medi impianti di combustione), quanto, piuttosto, lo svolgimento di attività al suo interno finalizzate (esclusivamente, si intende) alla difesa e alla sicurezza del Paese a giustificare la deroga di cui al combinato disposto degli artt. 272, comma 5, T.U.A. e 361, d.lgs. n. 66 del 2010, laddove dette attività siano svolte a favore di soggetti privati e per la manutenzione di navi non militari, nessuna giustificazione logico-giuridica vi è alla deroga (1).

(1) Con riferimento alla nozione di opera destinata alla difesa nazionale, cfr. Cass. Sez. III 28 novembre 1995, n. 12570, Setaro, in *Giust. pen.*, 1996, II, 347 e in *Foro it.*, 1996, II, 343.

*

Cass. Sez. III 17 luglio 2019, n. 31311 - Di Nicola, pres.; Gai, est.; Molino, P.M. (conf.) - Castaldi (*Conferma Trib. Vercelli 6 novembre 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito incontrollato.

Il reato di deposito incontrollato, è integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito «controllabile» cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 19 febbraio 2015 (udienza 19 novembre 2014), n. 7386, Cusini, rv. 262.410.

*

Cass. Sez. III 17 luglio 2019, n. 31310 - Di Nicola, pres.; Gai, est.; Molino, P.M. (conf.) - Gerli, ric. (*Annulla con rinvio App. Milano 22 ottobre 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Responsabilità.

Mentre il comando di cui all'art. 14, comma 3 (ora art. 192, comma 3 d.lgs. 152/06) è rivolto ai responsabili dell'abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato, il precetto dell'art. 50, comma 2 (ora art. 255, comma 3 d.lgs. 152/06) è rivolto ai destinatari formali dell'ordinanza sindacale; di modo che spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza, di ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite - di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno né responsabili dell'abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell'ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 17 settembre 2002, n. 31003, Viti, rv. 222.421, in *Riv. pen.*, 2003, 358 e in *Riv. pol.*, 2004, 47.

*

Cass. Sez. III 17 luglio 2019, n. 31291 - Di Nicola, pres.; Gai, est.; Molino, P.N. (diff.) - R.G., ric. (*Annulla App. L'Aquila 9 luglio 2018*)

Sanità pubblica - Ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati - Inottemperanza - Reato - Natura.

Sanità pubblica - Destinatari dell'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati.

Il reato di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, smaltimento e ripristino, previsto dall'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, configura un reato proprio, che può essere commesso solo dai destinatari dell'ordinanza sindacale, in essa individuati come responsabili dell'abbandono o dell'immissione nelle acque dei rifiuti ovvero come titolari del terreno o di diritti di godimento sull'area inquinata. (In motivazione la Corte ha precisato che compete a costoro l'onere di provare l'assenza di tali presupposti soggettivi al fine di ottenere la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice penale) (1).

La sanzione penale di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 è rivolta propriamente ai destinatari formali dell'ordinanza sindacale, mentre il precetto di cui all'art. 193, comma 3, è rivolto ai responsabili dell'abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato. Ma in ogni caso, spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza, di ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite - di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno né responsabili dell'abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell'ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi) (2).

(1-2) Sulla prima massima, in senso conforme, cfr.: Cass. Sez. I 8 settembre 2014, n. 37254, Masci, rv. 260.778; Sez. III 25 gennaio 2007 (udienza 12 dicembre 2006), n. 2853, Lefebvre, rv. 235.876-01. Sul secondo principio v. Cass. Sez. III 22 giugno 2007, n. 24724, Grispo ed a., rv. 236.954, in questa *Riv.*, 2008, 430.

*

Cass. Sez. III 16 luglio 2019, n. 31213 (c.c.) - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; P.M. (diff.) - El Abassi, ric. (*Annulla con rinvio Trib. ries. Trento 2 gennaio 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Indagine volta all'accertamento dell'effettiva natura di rifiuto.

Nell'indagine volta all'accertamento dell'effettiva natura di rifiuto si deve evitare di porsi nella sola ottica del cessionario del prodotto, e della valenza economica che allo stesso egli attribuisce (sì da esser disposto a pagare per ottenerlo), occorrendo, per contro, verificare «a monte» il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene. Opinare in termini diversi comporterebbe la facile creazione di pericolose aree di impunità, nelle quali numerose condotte oggettivamente integranti una fattispecie di reato ben potrebbero esser dissimulate da accordi - dolosamente preordinati - volti a privare il bene di una particolare qualità, ex se rilevante sotto il profilo penale, invero già «a monte» acquisita ed insuscettibile di esser cancellata (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 6 febbraio 2017 (udienza 15 dicembre 2016), n. 5442, Zantonello, non massimata; Sez. III 14 aprile 2015, n. 15447, Napolitano, non massimata.

*

Cass. Sez. III 12 luglio 2019, n. 30698 - Izzo, pres.; Semeraro, est.; Angelillis, P.M. (conf.) - Fiorucci, ric. (*Annulla senza rinvio App. Firenze 30 ottobre 2018*)

Caccia e pesca - Caccia - Attività preliminare e predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento - Attività di caccia.

L'attività di caccia non contempla esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 24 novembre 2015, n. 46526, Cargnello, rv. 265.401.

*

Cass. Sez. IV 9 luglio 2019, n. 29922 - Piccialli, pres.; Ciampi, est.; Zacco, P.M. (conf.) - Ma. Ma., ric. (*Dichiara inammissibile App. Salerno 23 marzo 2018*)

Animali - Pericolo di disastro ferroviario - Invasione da parte di un bovino della sede ferroviaria e suo successivo investimento da parte di un treno.

Va confermata la responsabilità ex art. 450 c.p. - pericolo di disastro ferroviario - per il proprietario di un bovino che non aveva impedito l'invasione da parte dello stesso animale della sede ferroviaria ed il suo successivo investimento da parte di un treno, atteso che nella specie non era riscontrabile un caso fortuito, in quanto, qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all'agente, in relazione all'evento dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 45 c.p. (1)

(1) In generale, sull'inapplicabilità dell'art. 45 c.p. nell'ipotesi in cui una pur minima colpa possa essere attribuita all'agente in relazione all'evento dannoso, cfr. Cass. Sez. IV 18 maggio 2007, n. 19373, Mollicone, rv. 236.613, in *Riv. pen.*, 2008, 2, 189 e in *Riv. pol.*, 2008, 2, 110.

*

Cass. Sez. III 8 luglio 2019, n. 29520 - Liberati, pres.; Scarcella, est.; Di Nardo, P.M. (conf.) - Pensa, ric. (*Dichiara inammissibile App. Milano 15 novembre 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Requisiti del sottoprodotto.

È pacifico che l'esistenza concreta ed attuale di una successiva e legittima riutilizzo dei residui è condicio sine qua non della qualificabilità degli stessi come sottoprodotti, essendo ciò un elemento indispensabile, ai fini dell'individuazione di uno scarto di produzione come sottoprodotto (fattispecie in cui la Corte ha escluso tale qualifica risultando i fanghi ed i limi in questione, essere stati ammassati in modo incontrollato e senza alcuna protezione sul terreno, perdipiù frammisti ad altri rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ritenendo tali condotte idonee a provocare anche quelle conseguenze dannose per l'ambiente descritte nei capi di imputazione) (1).

(1) Sulle condizioni necessarie ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto, nonché sulla necessità che sussistano tutte contestualmente, cfr. Cass. Sez. III 11 marzo 2009, n. 10711, Pecetti, rv. 243.107.

*

Cass. Sez. III 8 luglio 2019, n. 29510 - Lapalorcia, pres.; Galterio, est.; Barberini, P.M. (conf.) - Gi. Ca., ric. (*Conferma App. Brescia 12 ottobre 2017*)

Caccia e pesca - Caccia - Uccelli - Lesioni innaturali ad opera dell'uomo - Lesioni che ne hanno limitato la libertà di movimento.

Sussiste il reato di cui all'art. 544 ter c.p. (maltrattamento di animali) anche se le lesioni provocate non sono croniche (nella specie, relativa a lesioni alle penne di alcuni volatili, la Corte ha escluso quale elemento scriminante la possibilità che tali penne potessero ricrescere) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. II 21 dicembre 2011, n. 47391, Gianotti, rv. 252.055.

*

Cass. Sez. III 5 luglio 2019, n. 29433 (c.c.) - Andrezza, pres.; Corbetta, est.; Molino, P.M. (parz. diff.) - Parisi, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Lib. Catanzaro 24 luglio 2018*)

Ambiente - Ecodelitti - Scarichi abusivi - Sequestro - Inquinamento ambientale.

Per la sussistenza del fumus del delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p. ai fini dell'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, è richiesta un'alta probabilità di cagionare una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, dei beni tutelati, in considerazione della natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 novembre 2017, n. 52436, Campione, rv. 272.842.

*

Cass. Sez. III 5 luglio 2019, n. 29417 (c.c.) - Cervadoro, pres.; Noviello, est.; Pinelli, P.M. (diff.) - P.M. in proc. Rendina, ric. (*Conferma Trib. Potenza 20 luglio 2018*)

Ambiente - Ecodelitti - Obblighi di bonifica - Inquinamento ambientale.

La condotta «abusiva» di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452 bis c.p. (disposizione introdotta dalla l. 22 maggio 2015, n. 68), comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 3 novembre 2016, n. 46170, Simonelli, rv. 268.060, in questa Riv., 2016, 6.

*

Cass. Sez. III 1° luglio 2019 n. 28360 - Lapalorcia, pres.; Scarcella, est.; Seccia, P.M. (diff.) - Argentiero ed a., ric. (Annulla senza rinvio App. Lecce 9 febbraio 2018)

Sanità pubblica - Rifiuti - Utilizzazione agronomica - Reflui oleari (acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e relative sanse umide).

Dalla lettura degli artt. 3, 4 e 8 della legge n. 574/96 si evince che è consentita unicamente l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari (come le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) essendo quindi permessa l'applicazione di essi al terreno, ma esclusivamente se finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, con la conseguenza che deve escludersi che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento degli stessi. Pertanto, una volta che si sia fuori dall'utilizzazione agronomica, dovrà necessariamente farsi riferimento alla categoria dei rifiuti dinanzi ad un sostanziale abbandono incontrollato di acque di vegetazione, laddove le stesse non vengano scaricate mediante canalizzazione diretta verso un corpo ricettore ovvero, in caso contrario, alla categoria delle acque reflue, senza potere invocare quanto disposto dall'art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152/2006. Né sembra preferibile considerare che la violazione dei requisiti di cui all'art. 4 prefato integrerà un illecito amministrativo nella misura in cui la condotta contestata «non costituisca reato» (1).

(1) In senso conforme, Cass., Sez. III 26 marzo 2012, n. 11593, Alesi, rv. 252.347.

*

Cass. Sez. III 27 giugno 2019, n. 28181 (c.c.) - Rosi, pres.; Di Stasi, est.; Canevelli, P.M. (parz. diff.) - Petazzi, ric. (Dichiara inammissibile Trib. Como 11 gennaio 2019)

Sanità pubblica - Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Materiali provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade - Limiti all'applicabilità della disciplina delle terre e rocce da scavo.

In materia di terre di rocce e scavo va esclusa l'applicabilità della speciale disciplina in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, quali asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 26 giugno 2012, n.25206, Violato, rv.252.981.

*

Cass. Sez. III 27 giugno 2019, n. 28175 (c.c.) - Izzo, pres.; Di Stasi, est.; Spinaci, P.M. (conf.) - Boccher, ric. (Conferma App. Trento 28 settembre 2018)

Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica non autorizzata - Potere di ordinare la bonifica - Natura di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale.

Ponendosi il potere del giudice di ordinare la bonifica (ed il ripristino dello stato dei luoghi) in parallelo all'autorità amministrativa titolare di autonomo potere, deve affermarsi che tale misura abbia natura di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale (1).

(1) In relazione all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi in tema di tutela del paesaggio, cfr. Cass. Sez. III 11 gennaio 2017 (udienza 8 novembre 2016), Tarallo, rv.269.357.

*

Cass. Sez. III 25 giugno 2019, n. 27911 - Lapalorcia, pres.; Di Nicola, est.; Seccia, P.M. (diff.) - S.V.M., ric. (Dichiara inammissibile App. Milano 13 dicembre 2013)

Sanità pubblica - Rifiuti - Proprietario del terreno locato - Responsabilità.

Responsabile del reato di gestione non autorizzata di rifiuti è anche il proprietario che concede in locazione un terreno a terzi per svolgere un'attività di smaltimento di rifiuti, poiché incombe su di lui l'obbligo di verificare la sussistenza di apposita autorizzazione in tal senso nonché il rispetto da parte del concessionario delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 22 settembre 2009, n. 36836, Riezzo, rv. 244.966.

*

Cass. Sez. III 21 giugno 2019, n. 27693 - Di Nicola, pres.; Ramacci, est.; Molino, P.M. (diff.) - L.M.M., ric. (*Conferma Trib. Messina 4 ottobre 2018*)

Acque - Acque reflue - Scarichi provenienti da attività casearia - Disciplina.

Gli scarichi provenienti da attività casearia sono soggetti alla disciplina generale sugli scarichi, in quanto si tratta di un'attività del tutto diversa da quella dell'allevamento di bestiame, perché concernente la lavorazione successiva di uno dei prodotti dell'allevamento medesimo, fra le quali può essere ricompresa, in linea di principio, anche l'attività di trasformazione casearia di uno dei possibili prodotti dell'allevamento del bestiame (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 12 aprile 2019, n. 16044, Rossi, non massimata, annotata in questa Riv., 2019, 2.

*

Cass. Sez. III 21 giugno 2019, n. 27692 - Di Nicola, pres.; Ramacci, est.; Molino, P.M. (conf.) - M.M., ric. (*Dichiara inammissibile App. Lecce 17 settembre 2018*)

Sanità pubblica - Illecita gestione di una discarica - Condotte prodromiche al conferimento di un rifiuto in discarica - Realizzazione o gestione di una discarica in assenza di autorizzazione - Presupposti.

In materia ambientale, l'illecita gestione di una discarica può riguardare, in determinati casi, condotte prodromiche al conferimento di un rifiuto in discarica, mentre la realizzazione o gestione di una discarica in assenza di autorizzazione presuppongono la predisposizione di un'area adibita a tale scopo, o l'apprestamento di una organizzazione, ancorché rudimentale, diretta al funzionamento della discarica (1).

(1) Sulla differenza tra abbandono e discarica abusiva, cfr. Cass. Sez. III 11 aprile 2017, n. 18399, Cotto, rv. 269.914.

*

Cass. Sez. III 18 giugno 2019, n. 26864 - Andreatta, pres.; Corbetta, est.; Molino, P.M. (diff.) - Bertonelli, ric. (*Conferma Trib. La Spezia 11 giugno 2018*)

Ambiente - Aria - Tutela dalle immissioni in atmosfera - Soggetto legittimato alla richiesta di autorizzazione per modifica impianti - Legale rappresentante della stessa, quale «gestore» ai sensi dell'art. 268, lett. n), d.lgs. n. 152/06.

In tema di tutela dalle immissioni in atmosfera, in caso di modifica degli impianti che comporti la necessità di una nuova domanda, ai sensi dell'art. 269, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006, l'unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione all'ente preposto, in caso di persona giuridica, è il legale rappresentante della stessa, quale «gestore» ai sensi dell'art. 268, lett. n), del medesimo d.lgs., al quale è, pertanto, riconosciuta l'esclusiva prerogativa di poter delegare, con atto ad hoc, un terzo per il compimento di tale specifico atto. La delega a presentare la domanda di autorizzazione non può ritenersi compresa nella generale delega di funzioni in materia ambientale eventualmente rilasciata dal consiglio di amministrazione a soggetto diverso dal legale rappresentante (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 13 ottobre 2016, n. 43246, Contin, rv. 268.084, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 3, 172.

*

Cass. Sez. III 29 maggio 2019, n. 23818 (c.c.) - Izzo, pres.; Ramacci, est.; Romano, P.M. (conf.) - Dapi, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Agrigento 31 ottobre 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Confisca del mezzo di trasporto di proprietà di terzo.

In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il trasporto in assenza di valido titolo abilitativo dall'art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152/06, incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla

commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 12 dicembre 2008, n. 46012, Castellano, rv. 241.771, in *Riv. pol.*, 2009, 8-9, 602; Sez. III 2 luglio 2008, n. 26529, Torre, rv. 240.551.

*

Cass. Sez. III 29 maggio 2019, n. 23794 - Izzo, pres.; Ramacci, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Di Ferro, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Palermo 4 dicembre 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Nozione di enti di cui all'art. 256, comma 2 d.lgs. n. 152/06.

Nella nozione di enti cui fa riferimento l'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/06 rientrano anche le associazioni ed integra il reato sanzionato da tale disposizione l'abbandono, da parte del rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica di tiro al volo dei rifiuti derivanti da tale attività (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 28 aprile 2017, n. 20237, Sorge, rv. 269.928.

*

Cass. Sez. III 7 giugno 2019, n. 25340 - Di Nicola, pres.; Corbetta, est.; Filippi, P.M. (conf.) - Giambuzzi, ric. (*Dichiara inammissibile App. L'Aquila 11 giugno 2018*)

Acque - Inquinamento idrico - Situazioni di accertata impossibilità tecnica o di eccessiva onerosità che determinano la deroga al divieto di scarico sul suolo - Onere della prova.

In tema di tutela penale contro l'inquinamento idrico, grava sull'imputato l'onere della prova relativa alla sussistenza delle situazioni di accertata impossibilità tecnica o di eccessiva onerosità che determinano la deroga al divieto di scarico delle acque reflue urbane o industriali sul suolo, ed escludono la configurabilità del reato previsto dall'art. 137, comma 11, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 2 ottobre 2013, n. 40761, Spagnoletta, rv. 257.613.